

MINISTERO DELL'INTERNO

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI**

(Chiarimento)

PROT. n° P1231/4109 sott. 29

Roma, 05 febbraio 2008

OGGETTO: Certificato di prevenzione incendi per attività di spettacolo viaggiante a carattere occasionale. -
Quesito.

Si riscontrano le note indicate a margine con le quali viene chiesto un parere dell'Ufficio scrivente sulla assoggettabilità, o meno, ai fini della prevenzione incendi, di un'area appositamente attrezzata per gli spettacoli viaggianti da accogliere occasionalmente nel corso dell'anno e, secondo le indicazioni fornite dal Comando provinciale dei vigili del fuoco di Lecco, sino al dicembre 2008.

Tanto premesso, per quanto concerne gli aspetti connessi alla prevenzione incendi, nel concordare con il parere espresso da codesta Direzione regionale, si ricorda che l'abrogazione, operata dall'art. 9 del D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 38, del disposto dell'art. 15, comma primo, numero 5) del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577 trova applicazione per le manifestazioni di qualsiasi genere (p.e. circhi, spettacoli viaggianti, ecc.) aventi carattere occasionale, temporaneo e non stagionale, da effettuarsi in locali o luoghi aperti al pubblico, per le quali quindi non ricorre l'obbligo di richiedere il rilascio del certificato di prevenzione incendi ai Comandi provinciali dei vigili del fuoco.

Tuttavia, i responsabili delle attività in argomento devono osservare quanto previsto dal Titolo VII dell'allegato al D.M. 19 agosto 1996, ad eccezione del punto 7.7. per il quale è stato emanato il D.M. 18 maggio 2007.

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette il quesito del Comando VV.F. di Lecco riguardante l'assoggettabilità alle visite e controlli di prevenzione incendi delle attività svolte occasionalmente nel corso dell'anno in un'area appositamente attrezzata per spettacoli viaggianti.

Si ritiene che, per quanto descritto, l'area non sia compresa al punto 83 del D.M. 16/02/1982, in quanto non esistono strutture fisse all'interno delle quali si svolgono le attività di pubblico spettacolo.

Si resta in attesa delle determinazioni di codesto Ministero.

Parere del Comando

Su richiesta del Comune di Lecco, questo Comando ha effettuato un sopralluogo presso l'attività menzionata in oggetto, nell'ambito della Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

In tale circostanza è stata riscontrata la conformità delle opere e degli impianti al progetto approvato dallo scrivente Comando per la realizzazione di un'area attrezzata per gli spettacoli viaggianti (occasionalmente ospiterà un luna park di solito nel mese di giugno, il circo nel periodo natalizio o altre manifestazioni simili) con rete idrica antincendio fissa ed interrata alimentata da stazione di pompaggio e vasca di riserva idrica in apposito manufatto in c.a. e con gruppo elettrogeno da 40 kVA in apposito locale (att n. 64 del DM 16.2.82).

Poiché i lavori per la regolarizzazione dell'area - quale luogo idoneo per lo svolgimento degli spettacoli viaggianti - assumono un carattere di opere definitive, pur se destinate a manifestazioni occasionali nel corso dell'anno, ai fini del rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi si chiede se l'area così attrezzata ricada nell'attività n. 83 del DM 16.2.82, ovvero se essa sia riconducibile a manifestazioni temporanee per le quali il Certificato non viene rilasciato.

(...omissis ...)